

Interferenze tra procedure esecutive individuali e concorsuali

Corso delegati e custodi

Principi

- **Concorso sostanziale**
- **Concorso formale**
 - Estensione dell'onere di accertamento
 - anche i crediti prededucibili salvo che siano non contestati per collocazione e ammontare (art 222 CCII);
 - anche il credito esonerato dal divieto di azioni esecutive (art 151 CCII);
 - anche la domanda di partecipazione al riparto del creditore di titolare di ipoteca o pegno per debito altrui (art 201 CCII)
- **Divieto di azioni esecutive individuali o cautelari**
 - Sui «beni compresi nella procedura»
 - Beni di proprietà
 - Beni e diritti coi quali viene esercitata l'impresa (cfr. 18 e 54 CCII)

Divieto di azioni esecutive individuali o cautelari

- **Beni non compresi** (art. 146 CCII)
 - Beni impignorabili
 - Immobile in fondo patrimoniale (art. 146 lett. c)
- **Fondo patrimoniale**
 - Lo spossessamento del debitore (142 CCII) è strumentale.
 - Per i beni non compresi, debitore conserva disponibilità e legittimazione processuale (143 CCII), ad esempio ai fini dell'azione revocatoria

Cassazione Sez. 3 - , *Ordinanza n. [12264](#) del 09/05/2019*

Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicché sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.

«salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.»

Due interpretazioni possibili

- Se almeno uno tra i creditori ammessi al passivo è titolato rispetto ai bisogni della famiglia, il curatore come rappresentante della massa apprende il bene e lo vende in sede concorsuale
- Soltanto i creditori titolati hanno facoltà di pignorare il bene con azione esecutiva individuale, il bene resta estraneo alla massa attiva, salve azioni di inefficacia o revocatoria

Cass 18 giugno 2023 n 18164 (in motivazione)

la locuzione “salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.” va interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni

Beni che cessano di essere compresi nella massa per scelta

Rinuncia alla liquidazione di beni (213 CCII)

- quando la liquidazione è “manifestamente non conveniente” (cfr. 164-bis disp. att. c.p.c.)
- Il curatore comunica ai creditori i quali “in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore”
- presunzione relativa di “manifesta non convenienza” che consente al curatore di rinunciare alla liquidazione, salvo che il GD autorizzi la continuazione in presenza di “giustificati motivi” (non tipizzati – resistenze del debitore, le spese di procedura sono volontariamente assunte da un creditore ecc.)

N.B. La facoltà dei creditori è soltanto di **“iniziare” azioni esecutive nuove**, apparentemente quindi non è possibile a seguito della rinuncia del curatore **“proseguire azioni già pendenti”** (variante, già pendenti e dichiarate improcedibili)

«iniziare o proseguire»

Fino a quando l'esecuzione è pendente ?

- Il creditore non può proseguire l'esecuzione individuale (salve eccezioni) (216 CCII)
- Solo il curatore può scegliere di subentrare e chiedere al G.E. di procedere alla liquidazione secondo le norme del codice di procedura civile oppure dichiarare l'esecuzione individuale improcedibile per procedere alla vendita in sede concorsuale.
- L'esecuzione è pendente e quindi viene “colpita” dall'improcedibilità fino all'ultimo atto esecutivo: che **non è il progetto di distribuzione, ma il pagamento** al creditore utilmente collocato della sua quota di riparto
 - il pagamento è anch'esso atto esecutivo imputabile agli organi della procedura
 - il debitore non perde la titolarità delle somme ricavate dalla vendita forzata (cfr. 632 c.p.c.)
 - vale il principio che i pagamenti successivi all'apertura del fallimento/LG non possono essere fatti, se fatti sono inefficaci → il curatore ha diritto a ricevere al posto del debitore la restituzione della somma non ancora distribuita
- Quindi sono richieste due condizioni: 1) il progetto di distribuzione è definitivo, 2) il creditore utilmente collocato nel piano di riparto ha ricevuto il pagamento della sua quota.

Tribunale Monza, 14/12/2015

In tema di fallimento, ai sensi dell'art. 51 l.f., ancorché il fallimento sia intervenuto successivamente alla definitività del provvedimento che approva il progetto di distribuzione, ma anteriormente alla consegna del denaro ai creditori utilmente collocati, gli importi ricavati dalla vendita e non ancora concretamente pagati vanno consegnati al curatore.

Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. [23572](#) del 17/12/2004

Anche nella procedura esecutiva promossa da un istituto di credito fondiario ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1946 n. 646, trova applicazione il principio secondo cui l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita. Pertanto, se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore, in forza del divieto di azioni individuali posto dall'art. 51 legge fall., la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela.

Nel pignoramento presso terzi

- Nel PP3 vale regola pressoché identica.
 - La procedura si chiude con l'ordinanza di assegnazione MA
 - L'assegnazione trasferisce al creditore solo la legittimazione a riscuotere
 - QUINDI con apertura del fallimento/LG i pagamenti successivi sono inefficaci (144 CCII), mentre i pagamenti anteriori fatti in periodo sospetto in esecuzione dell'ordinanza sono revocabili (166 CCII)

Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7901

Nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali (come l'espropriazione presso terzi) è pacificamente ammissibile l'azione revocatoria, e gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti; con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito.

Subentro del curatore nell'esecuzione

Sommario

- Alternativa al subentro: vendita nella procedura concorsuale
- Criteri di scelta tra vendita concorsuale ed esecuzione individuale
- Definitiva improcedibilità dell'esecuzione individuale per il mancato subentro del curatore
 - Esistono limiti alla scelta di non subentrare:
 - a) esonero dal divieto (fondiario)
 - b) aggiudicazione anche provvisoria
- Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento. Implicazioni.
 - a) inefficacia degli atti dispositivi medio tempore (2913-2914);
 - b) ipoteche iscritte dopo il pignoramento (art. 2916 c.c.);
 - c) il caso del sequestro conservativo (2905 c.c.)
- il riparto della somma ricavata

Tre leggi a confronto

Legge fallimentare (1942)	Riforma LF (2006)	Codice della crisi (2019)
Art. 107	Art. 107 (comma 6)	Art. 216 (comma 10)
1. Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. 2. In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. 3. Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.	Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.	Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

Da sostituzione di diritto (1942) alla facoltà di subentro (2006, CCII)

- Novità radicali della riforma 2006: 1) adozione del programma di liquidazione, 2) preferenza per il ricollocamento dell'azienda rispetto alla vendita in blocco o atomistica di beni; 3) introduzione di procedure competitive deformalizzate e flessibili (perizia, apertura al mercato, adeguata pubblicità, sistema incrementale delle offerte).
- Consolidamento di regole:
 - 1) Nonostante la sostituzione di diritto del curatore, il curatore ha **sempre avuto facoltà di scelta** tra la prosecuzione dell'esecuzione individuale pendente e il trasferimento della liquidazione all'interno della procedura concorsuale;
 - 2) Nonostante la facoltatività del subentro del curatore, **la legittimazione esclusiva del curatore non è mai stata messa in discussione.**
 - 3) Il **creditore procedente perde sempre la legittimazione**, anche se il curatore resta inerte e non dà impulso al processo esecutivo pendente. (1942) il creditore può reclamare per l'inerzia del curatore, non può compiere nuovi atti esecutivi (2006, CCII) Soltanto la rinuncia all'acquisizione e/o liquidazione del bene – atto dispositivo del curatore, autorizzato dal comitato dei creditori; non semplice inerzia – restituisce ai creditori la legittimazione a iniziare procedure esecutive individuali.

Criteri di scelta

- **Oggetto dell'esecuzione.** Soltanto nella procedura concorsuale è possibile la vendita dell'azienda, anziché di 1+ beni aziendali individualmente considerati. Se la vendita dell'azienda sia possibile e il bene colpito dall'esecuzione individuale ne fa parte, non v'è una ragione di principio per non vendere in sede concorsuale.
- **Oggetto dell'esecuzione.** Più ampio nell'esecuzione individuale. Ad esempio pignoramento dell'intero, mentre la Procedura ha soltanto una quota.
- **Economia processuale.** Stato di avanzamento, tempi e costi

Modalità del subentro (2006, CCII)

- Approvazione del programma di liquidazione (104-ter LF, 213 CCII). Il subentro è espressione di una scelta discrezionale del curatore, che deve essere fatta nel PDL e adeguatamente motivata.
- Autorizzazione del GD. Eventuale ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato per dichiarazione del G.D. di incapacienza di fondi.
- Onere del patrocinio (art. 82 c.p.c.). Nomina del legale.

Improcedibilità dell'esecuzione per mancato subentro

Il trasferimento della liquidazione all'interno della procedura concorsuale comporta improcedibilità dell'esecuzione, che non vuol dire estinzione della procedura esecutiva e **non comporta gli effetti dell'estinzione**, tra cui *in primis* la perdita di efficacia del pignoramento e la cancellazione della trascrizione.

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13865 del 24/09/2002

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita per scelta del curatore stesso, ne' proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma **tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato automaticamente e senza condizioni il curatore** a norma dell'art. 107 legge fall..

Dopo l'aggiudicazione. Limite all'improcedibilità.

- **187-bis disp. att. c.p.c.:** gli effetti dell'aggiudicazione anche provvisoria restano fermi “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione”.
- Chiusura anticipata è formula ampia, ma certamente rientrano le ipotesi di improcedibilità per “divieto di azioni esecutive”:
 - fallimento e LG
 - strumenti di risoluzione della crisi e insolvenza (CCII), quando sono disposte misure protettive (art. 54 CCII)
 - anche la composizione negoziata della crisi (art. 18 CCII)
 - procedure di sovraindebitamento.
- Quindi, l'aggiudicatario ha diritto al trasferimento del bene, subordinatamente al versamento del prezzo, e all'emanazione dell'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Diritto che non può essere pregiudicato dalle scelte del curatore

Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento

- Il pignoramento è un “vincolo a porta aperta”, perché altri creditori possono intervenire nell’esecuzione e beneficiare degli effetti sostanziali del pignoramento (art. 2913 c.c.). Con l’apertura del concorso, il vincolo del pignoramento si estende di diritto alla generalità dei creditori.
- Omogeneità sostanziale tra pignoramento e fallimento, come pignoramento generale – dell’intero attivo – destinato alla generalità dei creditori.

Inefficacia degli atti di alienazione (2913-2914 c.c.)

Cassazione, Sez. 1, *Sentenza n. 3761 del 07/11/1975*

Anche quando il fallimento del debitore sottoposto a esecuzione forzata venga dichiarato dopo che egli abbia alienato l'immobile pignorato, il curatore può sostituirsi, a norma dell'art 107 della legge fallimentare, al creditore istante nell'espropriazione in corso, in quanto le alienazioni dei beni pignorati sono inefficaci anche nei confronti dei creditori intervenuti nel procedimento esecutivo successivamente ad esse: ne consegue che gli effetti dell'art. 2913 c.c. operano in favore della massa dei creditori del fallito - dei cui interessi si fa portatore il curatore - i quali hanno il diritto di considerare i beni alienati come ancora appartenenti al fallito.

Ipotecche iscritte dopo il pignoramento e prima del fallimento (2916 c.c.)

- Il creditore che ha iscritto ipoteca dopo il pignoramento non è collocabile in grado ipotecario. Il tema riguarda, tuttavia, la verifica dello stato passivo in sede concorsuale e non l'operatività del professionista delegato, visto che il riparto deve essere fatto in sede concorsuale – salvo il privilegio processuale del fondiario, dove è caso di scuola che l'ipoteca fondiaria sia iscritta dopo il pignoramento.
- Art. 2916 c.c. riguarda la sola formalità dell'iscrizione ipotecaria. La modificazione soggettiva del credito (cessione, surrogazione ecc.) non tocca di principio la composizione quantitativa e qualitativa del passivo (al creditore Alpha succede Beta), pertanto non entra in conflitto con il pignoramento.
- Sul piano tecnico, la modificazione soggettiva non ha effetto se non è annotata a margine dell'originaria iscrizione (pertanto l'annotamento è necessario), ma l'annotamento non equivale a iscrizione; pertanto, può avvenire anche dopo il pignoramento.

Il caso del sequestro conservativo

- Il sequestro stabilisce un vincolo , di inefficacia delle alienazioni e degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità alle regole del pignoramento, ma soltanto a tutela del creditore sequestrante (“**porta chiusa**”)
- Soltanto con la conversione del sequestro in pignoramento l’inefficacia si estende alla generalità dei creditori («**la porta si apre**») QUINDI
- atti di alienazione trascritti DOPO la trascrizione del sequestro, ma PRIMA della conversione in pignoramento, non pregiudicano il sequestrante, ma hanno effetto in pregiudizio di ogni altro creditore → nel caso di apertura della procedura concorsuale **impediscono che i beni siano effettivamente compresi nella massa** attiva (art. 45 LF, 145 CCII) → il creditore sequestrante conserva la propria legittimazione ad agire *in executivis* non ostando il divieto di azioni esecutive individuali ex art. 51 LF/150 CCII

Cassazione Sez. 1, *Sentenza* n. 25963 del 11/12/2009

[..] potendo perciò il curatore giovare degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che **mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovare della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante.** (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento).

Assegnazione del prezzo (senza fondiario)

“se è in corso la distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore” (1942) è una descrizione imprecisa, nella misura in cui suggerisce che la distribuzione del prezzo possa comunque avere luogo, anziché concludersi con la pura e semplice assegnazione della somma al fallimento (cfr. art. 41 TUB).

Il privilegio solo processuale del fondiario: non è esonerato dalle regole del concorso

Concorso sostanziale.

- Il privilegio processuale non deve avere per effetto di alterare la *par condicio creditorum*; quindi, deve tenersi conto non soltanto dell'accertamento in sede concorsuale dell'ammontare del credito e del grado della prelazione, ma anche dei crediti in grado anteriore – spese prededucibili.
- Dato normativo: art 41 comma 2 Tub “La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento” – art. 110 LF (220 CCII) “nel progetto di riparto sono considerati anche i crediti ai quali non si applica il divieto di azioni esecutive”

Concorso formale (art. 52 LF, riformato nel 2006; art. 151 CCII).

- Il creditore fondiario ha sempre onere di insinuazione
- Eccezione di nullità del titolo (ad es. mancata valutazione del merito creditizio, limiti di finanziabilità 80% superato da Sezioni Unite n. 33719/2022, ristrutturazione di debito in tutto o in parte non esistente ecc.)
- Eccezione di inefficacia/revocabilità della garanzia ipotecaria (costituita per un debito preesistente nel periodo sospetto). Potenziale pregiudizio alla stessa qualificazione del credito come ipotecario, possibilità di procedere a esecuzione art 41 Tub

Diverse possibili declinazioni delle regole operative. Conflitto giurisprudenziale ancora irrisolto.

Il diritto di trattenere definitivamente

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. [6377](#) del 30/03/2015

L'art. 41, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 legge fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L'insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un **onere per la banca mutuante** (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 legge fall.) al **fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente**, nei limiti del "quantum" spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, **le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva.**

Il diritto di percepire e trattenere

Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23482

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, **la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare**, sicché il creditore fondiario, **per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato**, è in ogni caso **onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento**; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare **l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.**

Accordi e disaccordi

Le due sentenze sono d'accordo su questi punti:

1) **Concorso formale e sostanziale**

2) la verifica del rispetto del concorso sostanziale, i.e. che il fondiario non abbia ricevuto più di quanto ha diritto a ricevere, richiede un **riparto in sede concorsuale anche solo virtuale** della somma incassata nell'esecuzione

3) Se dal riparto approvato in sede concorsuale risulta che il fondiario ha ricevuto una somma maggiore di quella per cui era utilmente collocato
→ **deve restituire.**

Come ? Tema aperto. Il riparto dichiarato esecutivo non ha efficacia obbligatoria, non è titolo esecutivo, ma può valere come prova scritta del credito della massa.

Le differenze più rilevanti (Cass. 2015)

- Ammissione al passivo e collocazione nel riparto servono a **trattenere definitivamente** le somme ricevute QUINDI
- Il fondiario ha diritto a ricevere somme in sede esecutiva, anche se non ha ancora fatto la domanda o non è stato ancora ammesso (**caso limite: decisione definitiva di rigetto del credito e/o dell'ipoteca**) E
- Il fondiario ha diritto a ricevere somme in sede esecutiva, anche se il curatore dà prova dell'esistenza di spese prededucibili di ammontare superiore alla differenza tra il prezzo e il credito per cui il fondiario precisa il credito
- **Compiti del PD/GE. Non fa accertamenti**, salvo determinare la parte ipotecaria del credito fondiario ex 2855 c.c., perché il regolamento dei conti – spese prededucibili, crediti anteriori, fondiario – deve farsi in unica sede → concorsuale. **Caso limite:** il PD/GE verifica la decisione definitiva di rigetto (credito/ipoteca)

(Cass. 2018)

- Ammissione al passivo è requisito per **ricevere l'assegnazione provvisoria** in sede esecutiva e trattenerla definitivamente poi QUINDI
- se il fondiario non ha fatto ancora la domanda o non è stato ancora ammesso **non può ricevere** l'assegnazione provvisoria, poiché il G.E. deve versare l'intero prezzo al curatore ai fini del riparto (NB c'è sempre la questione dell'incasso diretto 41 comma 4 TUB)
- **ammissione al passivo in grado ipotecario determina il limite del *quantum*** che il fondiario può fondatamente pretendere, ma il curatore può dimostrare che la quota di riparto spettante è **anche inferiore**, perché esistono spese prededucibili o crediti in grado anteriore al fondiario di complessivo ammontare superiore alla differenza tra il prezzo e il credito per cui il fondiario precisa il credito e chiedere al G.E. di limitare di conseguenza l'assegnazione del fondiario.
- Anche qui il **PD/GE non fa valutazioni autonome, non accerta nemmeno l'ammontare del credito fondiario, in quanto tutte le verifiche sono di tipo documentale e riguardano atti formati nella procedura concorsuale** A) il fondiario deve produrre lo stato passivo dichiarato esecutivo, B) il curatore deve produrre i provvedimenti da cui risultano: b1) la liquidazione del suo compenso e del compenso dell'avvocato per l'intervento nell'esecuzione, b2) i giustificativi delle altre spese prededucibili generali (campione civile, applicativi tipo FALLCO) e particolari (IMU, spese condominiali), b3) stato passivo dichiarato esecutivo relativo a privilegi anteriori; b4) un conto speciale riepilogativo (111-ter LF, 223 CCII)

NB forse il conto speciale non basta, perché è contabilità interna del curatore che non è sottoposta all'approvazione del GD, mentre Cass. 2018 richiede che il curatore produca “provvedimenti” idonei a diventare definitivi.

Alcuni uffici (ad es. Alessandria) richiedono al curatore di predisporre un **progetto di distribuzione parziale**: (chiaramente se il fondiario è già insinuato; altrimenti il curatore ha diritto a pretendere tutto ...)

Finalità di questo controllo. Non dovrebbe sostituire il riparto in sede concorsuale: 1) 110 LF; 2) il riparto deve essere comunicato a tutti i creditori insinuati che hanno facoltà di proporre reclamo avanti al GD – ma i creditori non partecipano all'esecuzione individuale

Invece, il controllo serve a **minimizzare il rischio** che l'assegnazione provvisoria risulti in tutto o in parte indebita e i conseguenti tempi di recupero – causa di cognizione – perché anticipa i controlli alla sede esecutiva, anche a costo di **deprimere il privilegio processuale del fondiario**.

Argomento di Cass. 2018 sono **giusto processo ed economia processuale**.

Spese rilevanti e dove trovarle

- 1) acconto sul compenso del curatore. Il Tribunale di Torino considera ai fini della liquidazione il **minimo** sul solo attivo realizzato nell'esecuzione.
- 2) quota proporzionale delle spese generali. Valore di realizzo / valore di stima o realizzo degli altri elementi dell'attivo. (F23 per le spese di giustizia, mandati di pagamento o fatture per le spese di amministrazione di utilità generale)
- 3) spese prededucibili specifiche. Fattispecie di prededuzione "crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale [...] per la gestione del patrimonio del debitore" (art. 6 lett. d) CCII).

Compenso del legale (decreto di liquidazione del GD)

IMU – art. 10 d.lgs. 504/1992 – il curatore deve versare l'IMU per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale (fino alla vendita) entro il termine di tre mesi dal decreto di trasferimento.

Spese condominiali.

- 4) Altri crediti privilegiati immobiliari in grado anteriore (?) non soddisfatti nella stessa esecuzione.

Concorso di attività, duplicazione di costi

Vendite parallele in concorrenza

Cassazione, Sez. 1, **Sentenza** n. [18436](#) del 08/09/2011

Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, **non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni**, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il **loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita**; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione.

Precedenti (conformi): Cass. 582/1985, Cass. 1025/1993

La questione della sostituzione nella custodia

*Cassazione Sez. 1, **Sentenza** n. [5352](#) del 02/06/1994*

Nell'azione esecutiva individuale **il potere di nominare o sostituire il custode dei beni pignorati spetta, non già al giudice delegato al fallimento, bensì a quello dell'esecuzione immobiliare, il quale, non è tenuto a conferire tale incarico al curatore del fallimento, consentendo la legge la coesistenza delle due procedure** ed essendo, pertanto, quella individuale regolata dal codice di rito, per la parte non disciplinata dalle richiamate disposizioni speciali, con la conseguenza che resta fermo il provvedimento di nomina del custode, il quale, pur non impugnabile ne' revocabile (artt. 66 e 177 cod. proc. civ.), è, tuttavia, suscettibile di modifiche per fatti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione (art. 487, stesso codice).